

GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M.A.  
**GOVERNO MILITARE ALLEATO**

ZONA BRITANNICO - AMERICANA

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

**GAZZETTA UFFICIALE**

**VOLUME VII**

**N. 10 - 11 aprile 1954**

Publicata dal G. M. A. T. L. T. con l'autorizzazione del Comandante  
le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste

# GAZZETTA UFFICIALE DEL G. M. A.

---

**PUBBLICAZIONE:** il 1°, l' 11 ed il 21 d'ogni mese.

(Nel mese di gennaio solamente l' 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31).

Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 d'ogni mese.

**PREZZO:** un fascicolo L. 60.

**VENDITA:** Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12.

**ABBONAMENTO:** solamente semestrale; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10, pianoterra.

a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme..... L. 3.240

b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena.... L. 1.080

c) per una copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno..... L. 720

Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a: „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“.

**INSERZIONI:** devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell'esenzione dalla tassa di bollo.

Prezzo delle inserzioni: L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura.

Pagamento a mezzo assegno bancario intestato: „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“.

Presentazione inserzioni: Direzione degli Affari Legali del GMA, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel.: 83-33, 78-88, int. 76; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato.

**N. B.** Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d'assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta.

Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell'inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata.

---

**UFFICIO GAZZETTA:** Sede del GMA, stanza N° 196. Telefono: 29701-29794 int. 110; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato.

**CORRISPONDENZA:** Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste.

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste

## Ordine N. 33

### TARIFFA DELLE SPESE DI PERIZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI

*ATTESO che si ritiene opportuno fissare la tariffa delle spese di perizia di cui all' art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,*

*IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggiore Generale, Comandante della Zona,*

#### ORDINO:

#### ARTICOLO I

Il compenso dovuto ai periti designati dal Capo della Dogana per la composizione, ai sensi dell'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, delle contestazioni sul valore imponibile sorte tra i contribuenti e la dogana, è fissato nelle misure seguenti in relazione al valore dichiarato che forma oggetto delle singole contestazioni:

sino a L. 100.000 .....	L. 1.000
più di L. 100.000 sino a L. 500.000 .....	„ 2.000
più di L. 500.000 sino a L. 1.000.000 .....	„ 4.000
più di L. 1.000.000 sino a L. 3.000.000 .....	„ 6.000
più di L. 3.000.000 sino a L. 5.000.000 .....	„ 8.000
più di L. 5.000.000 sino a L. 10.000.000 .....	„ 10.000
più di L. 10.000.000 sino a L. 20.000.000 .....	„ 12.000
oltre L. 20.000.000 .....	„ 15.000

#### ARTICOLO II

Per le perizie relative a partite di notevole entità, che comportino particolari difficoltà di accertamento, i compensi stabiliti all'Articolo I possono essere elevati fino al doppio, previa autorizzazione del Dipartimento di Finanza.

#### ARTICOLO III

Ai fini della determinazione dei compensi, il valore e le spese accessorie espressi in valuta estera sono ragguagliati in lire italiane in base al cambio ufficiale doganale valevole nel giorno in cui è stata intrapresa la verifica della merce.

#### ARTICOLO IV

Ai periti chiamati a prestare la loro opera fuori della propria sede, oltre ai compensi di cui all'Articolo I, spetta il trattamento economico di missione stabilito dalle leggi in vigore. L'indennità di missione viene fissata nella misura prevista per i funzionari di grado VII, se il perito è persona estranea alle Amministrazioni dello Stato, e nella misura attinente al proprio grado se il perito appartiene all'Amministrazione statale.

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRIESTE, 29 marzo 1954.

**H. R. EMERY**

Colonnello GS

Capo di Stato Maggiore  
per **T. J. W. WINTERTON**  
Maggior Generale  
Comandante della Zona

Ref.: LD/A/54/32

## Ordine N. 34

### MODIFICAZIONI ALL' ART. 14 DEL D. L. 3 GIUGNO 1943, No. 452, RELATIVO AI PASSAGGI DI MERCI PER IL TRAMITE DI AUSILIARI DEL COMMERCIO

*ATTESO che si ritiene opportuno modificare l'art. 14 del D. L. 3 giugno 1943, No. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,*

*IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,*

#### ORDINO:

#### ARTICOLO I

Per i passaggi di merci contemplati nell'art. 14 del D. L. 3 giugno 1943, No. 452, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente Ordine, continuano ad applicarsi le norme del R. D. L. 9 gennaio 1940, No. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, No. 762, e del regolamento approvato con R. D. 26 gennaio 1940, No. 10.

Le ditte che, in seguito all'entrata in vigore del vigente Codice civile, abbiano cessato di tenere il libro copialettere, e prima dell'entrata in vigore del presente Ordine abbiano rilasciato le lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio, devono provvedere, ai fini della prova dell'incarico stesso, alla presentazione di tali lettere all'Ufficio del registro per le formalità stabilite nel primo comma dell'art. 14 del citato D. L. 3 giugno 1943, No. 452, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Ordine.

La presentazione all'Ufficio del registro delle lettere di cui sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo.

Entro il termine di cui al secondo comma del presente Articolo dovrà essere presentata la denuncia alla Camera di Commercio di cui all'art. 20 del regolamento approvato col predetto R. D. 26 gennaio 1940, No. 10, affinché i passaggi di merci, contemplati nell'articolo stesso e posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente Ordine con l'osservanza di tutte le altre norme di cui alla citata disposizione, non diano luogo ad entrata imponente.

I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi dell'art. 13 del citato R. D. L. 9 gennaio 1940, No. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, No. 762, anteriormente all'entrata in vigore del presente Ordine, non danno luogo ad entrata imponente quando,

osservate tutte le altre condizioni previste dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato col suddetto R. D. 26 gennaio 1940, No. 10, il prescritto libro delle „merci in lavorazione“ sia stato regolarmente tenuto da una sola delle parti fra le quali è intervenuto il rapporto di lavorazione.

In nessun caso competerà il rimborso delle imposte e delle pene pecuniarie pagate per la inosservanza delle disposizioni di cui sopra.

## ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRIESTE, 30 marzo 1954.

**H. R. EMERY**

Colonnello GS

Capo di Stato Maggiore

per **T.J.W. WINTERTON**

Maggior Generale

Comandante della Zona

Ref.: LD/A/54/6

# Ordine N. 35

## RINNOVAZIONE E ISTITUZIONE DI CONCESSIONI IN MATERIA DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE

*ATTESO che si ritiene opportuno rinnovare ed istituire delle concessioni in materia di temporanea importazione nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,*

*IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,*

### ORDINO:

#### ARTICOLO I

E' consentita, per la durata di sei mesi, l'importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

QUALITA' DELLA MERCE	Scopo per il quale è consentita l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
1. Tuorlo d'uovo congelato e/o in polvere	Per l'impiego nella fabbricazione di specialità alimentari (concessione decorrente dal 18 ottobre 1953)	kg. 50	6 mesi

QUALITA' DELLA MERCE	Scopo per il quale è consentita l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
2. Caseina presamica	Per la fabbricazione di galalite (concessione decorrente dal 28 settembre 1953)	kg. 100	6 mesi
3. Cellophane tipo Zenith, in fogli ed in nastri, pur avvolti in bobine	Per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (concessione decorrente dal 3 ottobre 1953)	kg. 50	6 mesi
4. Cellulosa nobile e linters di cotone, greggi o candeggiati	Per la produzione di acetato di cellulosa e di polveri da stampaggio all'acetato di cellulosa (concessione decorrente dal 28 settembre 1953)	kg. 100	6 mesi
5. Cloruro di etile; bromuro di etilene	Per la fabbricazione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (concessione decorrente dal 7 ottobre 1953)	kg. 100 per ciascuna merce	6 mesi
6. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 metri per 1/2 kg.	Per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo „popeline finissimo“ (concessione decorrente dal 21 ottobre 1953)	kg. 50	1 anno
7. Filati di seta e filati di cascami di seta	Da sottoporre a lavorazione di purga, tintura e/o carica (concessione decorrente dal 7 ottobre 1953)	kg. 20	6 mesi
8. Legno comune, greggio e/o segato	Per la fabbricazione di imballaggi (concessione decorrente dal 3 ottobre 1953)	kg. 100	6 mesi
9. Politene greggio	Per la fabbricazione di lastre, fogli, tubi, rivestimento conduttori elettrici, supporti isolanti e manufatti igienici, sanitari e per uso chimico (concessione decorrente dal 2 ottobre 1953)	kg. 100	6 mesi

QUALITA' DELLA MERCE	Scopo per il quale è consentita l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
10. Tessuti di cotone tipo „popeline“ (rigati, fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci con armature di semplice tela o di raso; od operati per effetto di ratier o di jacquard)	Per essere sottoposti alla mercerizzazione e/o al procedimento chimico di irrestringibilità denominato „permashrunk“ e/o finissaggio (concessione decorrente dal 3 ottobre 1953)	kg. 50	1 anno
11. Tessuto gommato in dischi (fondini per cappelli)	Per l'applicazione nell'interno di cappelli (concessione decorrente dal 18 ottobre 1953)	N. 1000	6 mesi
12. Uva secca (uva sultana)	Da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (concessione decorrente dal 28 settembre 1953)	kg. 50	6 mesi
13. Acciaio dolce e ferro in fili nelle misure da mm. 2 a mm. 0,6	Per essere ritrafilati e ridotti rispettivamente nelle misure da mm. 0,07 a mm. 0,55 (concessione decorrente dal 28 settembre 1953)	kg. 100	1 anno
14. Acciaio inossidabile martensitico al carbonio cromo	Per la fabbricazione di supporti plantari ortopedici (concessione decorrente dal 3 ottobre 1953)	kg. 100	1 anno
15. Lamiere di ferro stagnate (banda stagnata), tagliate a misura, comprese le striscie e i ritagli	Per la confezione di barattoli destinati ad essere impiegati per l'inscatolamento di prodotti conservati (concessione decorrente dal 3 ottobre 1953)	kg. 100	1 anno

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è consentita l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
16. Nastri di ferro e/o acciaio laminati a freddo e/o a caldo, barre o verghe profilate, trafilate, di ferro o di acciaio	Per la costruzione di serrende avvolgibili, cancelli estensibili, e ogni tipo di infissi e chiusure metalliche per l'edilizia (concessione decorrente dal 7 ottobre 1953)	kg. 500	1 anno
17. Rhum in fusti ad alta gradazione	Per essere portato alla gradazione di consumo ed imbottigliato	hl. 1	1 anno
18. Alcool	Per alcolizzare mosti freschi destinati alla produzione di mistelle	hl. 1	1 anno
19. Piume e penne	Per la spolveratura e selezione	kg. 50	6 mesi
20. Perle coltivate	Per la cernita e la montatura	—	6 mesi
21. Mica in lamelle	Per essere argentata e/o metallizzata	kg. 50	6 mesi

#### ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dal 23 gennaio 1954.

TRIESTE, 31 marzo 1954.

**H. R. EMERY**  
Colonnello GS  
Capo di Stato Maggiore  
per **T. J. W. WINTERTON**  
Maggior Generale  
Comandante della Zona

Ref. : LD/A/54/19



## Ordine N. 36

### IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE E SUL CAPITALE DELLE SOCIETA' ESTERE MODIFICA ALL' ORDINE GENERALE No. 21/1945

*ATTESO che si ritiene opportuno modificare la lettera a) dell'Articolo I dell'Ordine Generale No. 21 di data 23 ottobre 1945 riguardante le imposte di negoziazione e sul capitale delle società estere, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,*

*IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggiore Generale, Comandante della Zona,*

#### ORDINO:

##### ARTICOLO I

La lettera a) dell'Articolo I dell'Ordine Generale No. 21 di data 23 ottobre 1945 è abrogata e sostituita dalla seguente:

„a) Fino a nuove disposizioni la competenza del Collegio peritale istituito dall'art. 9 del D. L. 15 dicembre 1938, No. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, No. 739, è devoluta alla Commissione di Zona per le imposte.“

##### ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1.º gennaio 1950.

TRIESTE, 31 marzo 1954.

**H. R. EMERY**

Colonnello GS

Capo di Stato Maggiore

per **T. J. W. WINTERTON**

Maggiore Generale

Comandante della Zona

Ref. : LD/A/54/14

## Ordine Amministrativo N. 15

### AUTORIZZAZIONE ALL' O.N.M.I. AD ACQUISTARE UN'AREA FABBRICABILE SITA IN TRIESTE, VALMAURA, PER LA COSTRUZIONE DELLA „CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO“

*ATTESO che si ritiene opportuno autorizzare l' Opera Nazionale Maternità ed Infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione della „Casa della madre e del bambino“;*

*IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,*

#### ORDINO:

1. — L' Opera Nazionale Maternità ed Infanzia è autorizzata ad acquistare dall' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro l'area fabbricabile dell'estensione di mq. 3086, sita in Piano S. Anna, Trieste, P. T. 2411 di Santa Maria Maddalena Inferiore part. cat. 147, 566, 567, 568, 557 e 556 al prezzo di Lire 1.500 (millecinquecento) al mq. per la costruzione di una „Casa della madre e del bambino“.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRIESTE, 30 marzo 1954.

**H. R. EMERY**

Colonnello GS

Capo di Stato Maggiore

per **T. J. W. WINTERTON**

Maggior Generale

Comandante della Zona

Ref. : LD/B/54/10

## Ordine Amministrativo N. 16

### MODIFICA ALLA SEZIONE SPECIALE PER L'IMPOSTA GENERALE SULL' ENTRATA DELLA COMMISSIONE DI ZONA PER LE IMPOSTE

*ATTESO che si ritiene opportuno modificare la composizione della Sezione Speciale per l'imposta generale sull'entrata della Commissione di Zona per le imposte nominata con Ordine Amministrativo No. 75 di data 23 novembre 1953*

*IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,*

#### ORDINO:

1. — Il dott. Giovanni SCOMERSI è nominato vice-presidente ed il dott. Ruggero FALCHI, membro effettivo della Sezione Speciale per l'imposta generale sull'entrata della Commissione di Zona per le imposte.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 6 aprile 1954

**H. R. EMERY**  
Colonnello GS  
Capo di Stato Maggiore  
per **T. J. W. WINTERTON**  
Maggior Generale  
Comandante della Zona

Ref. : LD/B/54/16

## Ordine Amministrativo N. 17

### SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITA'

*ATTESO che il dott. Francesco GUTTY nominato con l'Ordine Amministrativo No. 44 di data 23 giugno 1953, quale esperto nelle materie amministrative, membro del Consiglio provinciale di sanità, è deceduto, e si considera necessario nominare altro membro nel suddetto Consiglio,*

*IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,*

#### ORDINO:

1. — Il prof. dott. Elio CASETTA, straordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di economia e commercio dell'Università degli Studi di Trieste, viene nominato membro del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del defunto dott. Francesco GUTTY.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 6 aprile 1954.

**H. R. EMERY**  
Colonnello GS  
Capo di Stato Maggiore  
per **T. J. W. WINTERTON**  
Maggior Generale  
Comandante della Zona

Ref. : LD/B/54/17

## Ordine Amministrativo N. 18

### NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL' ENTE PER IL TURISMO DI TRIESTE

*ATTESO che il periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il Turismo di Trieste, nominato con l'Ordine Amministrativo No. 9 di data 12 febbraio 1951 e successive modifiche, è scaduto ed è pertanto necessario nominare un nuovo Consiglio,*

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, *Maggiore Generale, Comandante della Zona,*

**ORDINO:**

1. — Ai sensi degli art. 5 e 6 del R. D. L. 20 giugno 1935 No. 1425, convertito in legge col R. D. 3 febbraio 1936 No. 413, le seguenti persone sono nominate membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'Ente per il Turismo di Trieste:

- Avv. SLOCOVICH Piero — *Presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Trieste*  
Sig. ALBERTI Steno — *Rappresentante della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura*  
Dr. GIROLAMI Giovanni — *Idem*  
Rag. SCOTTI Luciano — *Idem*  
Sig. GEPPI Elio — *Rappresentante dell'Associazione degli Albergatori*  
Sig. POSTOGNA Dario — *Rappresentante dei dipendenti da Alberghi*  
Sig. SKOFF Gualtiero — *Rappresentante delle Agenzie Turistiche (Datori di lavoro)*  
Sig. PATERNITI Emilio — *Rappresentante delle Agenzie Turistiche (Prestatori d'opera)*  
Sig. PADOA Carlo — *Esperto per il Turismo*  
Prof. Dr. SCIOLIS Narciso — *Idem*  
Dott. HAUSBRANDT Roberto — *Idem*  
Avv. PERSOGLIA Luciano — *Rappresentante del Presidente di Zona*  
Dott. VISAL Giorgio — *Rappresentante del Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura*

Il Presidente della Deputazione Provinciale

Il Sindaco di Trieste.

2. — Nella prima seduta il nuovo Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i suoi membri il Presidente e ne darà comunicazione al Governo Militare Alleato.

3. — Il Governo Militare Alleato, ricevuta la comunicazione dell'elezione del Presidente, pubblicherà un successivo Ordine Amministrativo col quale la nomina verrà resa ufficiale.

4. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 6 aprile 1954.

**H. R. EMERY**  
Colonnello GS  
Capo di Stato Maggiore  
per **T. J. W. WINTERTON**  
Maggiore Generale  
Comandante della Zona

Ref. : LD/B/54/20

# Avviso N. 14

## RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE INDUSTRIALI GRAFICHE

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947 ha emesso nei riguardi del personale dipendente da aziende industriali grafiche non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente

### L O D O

#### ARTICOLO 1

L'efficacia del lodo pubblicato con l'avviso No. 17 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° aprile 1953, si intende prorogata sino al 31 dicembre 1954, con l'aggiunta indicata in appresso.

#### ARTICOLO 2

Gli scatti di anzianità previsti nell'art. 7 del lodo pubblicato con l'Avviso No. 20 sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 maggio 1951, a partire dall'1 gennaio 1954, invece di essere calcolati solamente sullo stipendio base, saranno calcolati, all'atto della loro maturazione, tenuto conto anche della relativa indennità di contingenza.

Il conteggio di tali scatti, per quello che si riferisce all'indennità di contingenza sarà effettuato alla fine di ogni anno solare e avrà applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Viceversa, per quello che concerne gli scatti già maturati alla data predetta, saranno concessi, a titolo di rivalutazione, degli importi convenzionali in numero uguale a quello degli scatti maturati, nella misura sotto indicata.

	Uomini Donne	
Impiegati di 1a categoria .....	L. 450	391
Impiegati di 2a categoria .....	L. 375	326
Impiegati di 3a categoria A .....	L. 325	282
Impiegati di 3a categoria B .....	L. 300	261

Le somme sopra riportate verranno corrisposte ogni mese unitamente alla retribuzione.

#### ARTICOLO 3

Sarà considerata legittima una richiesta di revisione del presente lodo in data anteriore alla scadenza prevista all'articolo 1, solamente nel caso in cui avesse a subire delle modificazioni il trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto  
Trieste, 27 gennaio 1954.

*Il Presidente:* F.to Walter LEVITUS  
*I Componenti:* „ Bruno MARI  
„ Francesco MAZZUCHIN  
„ Renato CORSI  
„ Guido BORZAGHINI  
*I Consulenti tecnici:* „ Ruggero TIRONI  
„ Nicolò PASE

Ratificato : 23 febbraio 1954  
F.to.: E. de PETRIS  
Capo Dipartimento del Lavoro

TRIESTE, 5 aprile 1954.

Avv. Walter LEVITUS  
f.f. Capo Dipartimento del Lavoro

Ref.: LD/C/54/8

## Avviso N. 15

### RETRIBUZIONE MINIMA PER PORTINAI DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI STABILI

*Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi dei portinai dipendenti da proprietari di stabili, non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi il seguente*

#### L O D O

#### ARTICOLO UNICO

L'efficacia del lodo arbitrale pubblicato con l'Avviso n. 19 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 1° aprile 1953, si intende prorogata sino al 31 dicembre 1954.

Sarà ammessa una richiesta di revisione anteriore alla predetta scadenza solamente nel caso in cui avesse a subire delle modificazioni il trattamento economico di analoghe categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto

Trieste, 25 gennaio 1954.

*Il Presidente :* F.to Walter LEVITUS  
*I Componenti :* „ Ubaldo ZANIER  
„ Vincenzo BACCI  
„ Renato CORSI  
„ Guido BORZAGHINI  
*I Consulenti tecnici :* „ Giovanni POLI  
„ Mario SMECCHIA

Ratificato : 23 febbraio 1954  
F.to.: E. de PETRIS  
Capo Dipartimento del Lavoro

TRIESTE, 5 aprile 1954.

Avv. Walter LEVITUS  
f.f. Capo Dipartimento del Lavoro

Ref.: LD/C/54/9

# Avviso N. 16

## RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE INDUSTRIALI DI VINI E LIQUORI

*Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947 ha, emesso nei riguardi del personale dipendente da aziende industriali di vini e liquori, non aderenti ad associazioni sindacali di categoria o comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente*

### L O D O

#### ARTICOLO 1

L'efficacia del lodo pubblicato con l'Avviso No. 21 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° aprile 1953, si intende prorogata sino al 31 dicembre 1954, con l'aggiunta indicata nell'articolo che segue.

#### ARTICOLO 2

A partire dall'1 gennaio 1954, il personale con qualifica impiegatizia, dopo il compimento del ventesimo anno di età, avrà diritto a godere degli scatti biennali di anzianità, maturati e da maturarsi presso la medesima azienda, nella misura indicata in appresso.

Gli scatti già maturati daranno diritto ad altrettante maggiorazioni del 5% calcolate sullo stipendio base di categoria in godimento all'1 gennaio 1954, con l'aggiunta di altrettante somme quanti saranno stati gli scatti stessi, somme variabili a seconda della rispettiva categoria di appartenenza, come indicato nella tabella sottoriportata.

	Uomini	Donne
Impiegati di 1a categoria .....	L. 450	391
Impiegati di 2a categoria .....	L. 375	326
Impiegati di 3a categoria A .....	L. 325	282
Impiegati di 3a categoria B .....	L. 300	261

Quanto agli scatti maturandi in data successiva all'1 gennaio 1954, essi verranno calcolati nella misura del 5% della retribuzione globale di tabella (stipendio e indennità di contingenza), in atto al momento della maturazione stessa.

Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di dieci bienni.

#### ARTICOLO 3

Sarà considerata legittima una richiesta di revisione del presente lodo, in data anteriore a quella prevista all'art. 1, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico concernente il personale disciplinato dal relativo contratto di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto

Trieste, 29 gennaio 1954.

*Il Presidente :*

F.to Walter LEVITUS

*I Componenti :*

„ Aldo CHERINI

„ Virgilio NARDUZZI

„ Renato CORSI

„ Guido BORZAGHINI

*I Consulenti tecnici :*

„ Giovanni POLI

„ Ruggero TIRONI

Ratificato : 23 febbraio 1954

F.to : E. de PETRIS

Capo Dipartimento del Lavoro

TRIESTE, 5 aprile 1954.

Avv. Walter LEVITUS

f.f. Capo Dipartimento del Lavoro

Ref. : LD/C/54/10

## Avviso N. 17

### RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AMBULATORI MEDICI, STUDI DI PATOLOGIA, DI RADIOLOGIA, DI GINNASTICA MEDICA, DI ODONTOIATRIA E DA ISTITUTI ORTOPEDICI

*Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi, istituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da ambulatori medici, studi di patologia, di radiologia, di ginnastica medica, di odontoiatria e da istituti ortopedici, non aderenti ad associazioni sindacali di categoria, o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente*

#### L O D O

#### ARTICOLO 1

L'efficacia del lodo pubblicato con l'Avviso n. 71 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 1° novembre 1952, s'intende prorogata sino al 31 luglio 1954, con le modificazioni indicate negli articoli che seguono.

#### ARTICOLO 2

A partire dal 1° gennaio 1954, la tabella dell'indennità di contingenza prevista nell'art. 2 del lodo citato nell'articolo precedente, viene sostituita dalla tabella che segue :

Personale impiegatizio	Uomini	Donne
Impiegato di concetto, tecnico radiologo diplomato, odontotecnico, capo laboratorio diplomato, infermiere diplomato, ass. sanitaria .....	L. 18.620 mens.	L. 16.147 mens.
Impiegato d'ordine .....	„ 17.179 „	„ 14.900 „



Personale non impiegatizio	Uomini	Donne
Odontotecnico dipl., ortopedico .....	L. 17.179 mens.	— mens.
Massaggiatore .....	„ 17.179 „	L. 14.900 „
Odontotecnico non dipl., assistente di laboratorio, sviluppatrice di lastre fotografiche .....	„ 16.904 „	„ 14.270 „
Infermiere .....	„ 16.511 „	„ 14.113 „
Donna di pulizia .....	—	„ 13.925 „
Apprendisti		
oltre 18 anni .....	„ 15.171 „	—
sotto 18 anni .....	„ 12.051 „	—

### ARTICOLO 3

Per la categoria cui si riferisce il presente lodo, rimane confermata la tabella dei salari e degli stipendi che segue

Impiegati amministrativi	Uomini	Donne
Impiegati di concetto .....	L. 20.500 mens.	L. 19.600 mens.
Impiegati d'ordine .....	„ 17.500 „	„ 16.600 „

#### Impiegati tecnici

Tecnico radiologo diplomato o comunque che svolga mansioni proprie del dipl. ....	„ 20.500 „	„ 19.600 „
Odontotecnico dipl. capo lab. con almeno un di- pendente qualif. e con responsabilità tecnica ..	„ 26.500 „	„ 24.600 „
Infermiere dipl. in quanto svolga le mansioni pro- prie dell'abilitazione .....	„ 17.500 „	„ 16.600 „
Assistente sanitaria .....	—	„ 19.600 „

#### Personale non impiegatizio

Odontotecnico dipl. ....	„ 20.500 „	„ 19.600 „
Odontotecnico non dipl. ....	„ 15.500 „	„ 15.000 „
Odontotecnico apprend. con più di 18 anni ....	„ 7.000 „	„ 7.000 „
Odontotecnico apprend. sino ai 18 anni .....	„ 5.500 „	„ 5.500 „
Ortopedico massaggiatore .....	„ 17.500 „	„ 16.600 „
Infermiere non diplomato .....	„ 16.500 „	„ 14.600 „
Aiutante o assistente di ambulatorio ovvero colui che prepara lo strumento e tiene la pulizia del me- desimo, sviluppatrice di lastre radiografiche ....	„ 16.500 „	„ 15.600 „
Donna di pulizia addetta agli ambulatori .....	—	„ 38 orarie.

Il personale minorile percepirà:

se con meno di 16 anni .....	50%
se fra i 16 ed i 18 anni .....	65%
se fra i 18 ed i 20 anni .....	80%

degli stipendi e salari spettanti al corrispondente personale di età maggiore agli anni 20.

## ARTICOLO 4

A partire dalla data prevista all'articolo 2 le percentuali per il calcolo degli scatti di anzianità, che verranno a maturare successivamente a tale data, saranno le seguenti: 3% allo scadere del primo e del secondo biennio, 4% allo scadere del terzo, quarto, quinto e sesto biennio.

Tali percentuali saranno conteggiate tanto sullo stipendio in tabella che sull'indennità di contingenza in atto al momento della maturazione dello scatto stesso.

Per quello che concerne gli importi degli scatti già maturati alla data sopracitata, questi saranno sostituiti dall'importo risultante dal ricalcolo degli scatti stessi sulla retribuzione globale (stipendio e indennità di contingenza), in atto alla stessa data, prendendo a base le percentuali indicate nel presente articolo.

## ARTICOLO 5

L'orario normale di lavoro è di otto ore giornalieri e 48 settimanali. E' ammessa la possibilità per il personale non impiegatizio di essere assunto ad orario ridotto con un massimo di 4 ore giornaliere.

In tal caso egli sarà retribuito proporzionalmente ad ora; con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale.

## ARTICOLO 6

Resta confermato che al personale impiegatizio verrà corrisposto alla Vigilia di Natale una 13a mensilità pari ad una mensilità di stipendio e di indennità di contingenza; il personale non impiegatizio avrà diritto a percepire una gratifica natalizia pari a 25 giornate di salario e di indennità di contingenza.

Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il personale di cui dianzi ha diritto a percepire tanti dodicesimi della 13a mensilità o gratifica natalizia, quanti sono i mesi di servizio prestati, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

## ARTICOLO 7

Sarà considerata legittima la richiesta di revisione del presente lodo in data anteriore a quella di cui all'art. 1, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico di analoghe categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto

Trieste, 28 gennaio 1954.

<i>Il Presidente:</i>	F.to Walter LEVITUS
<i>I Componenti:</i>	„ Antonio DELLA SANTA
	„ Platone CAVALIERI
	„ Livio NOVELLI
	„ Guido BORZAGHINI
<i>I Consulenti tecnici:</i>	„ Nicolò PASE
	„ Egidio FURLAN

Ratificato: 23 febbraio 1954

F.to: E. de PETRIS

Capo Dipartimento del Lavoro.

TRIESTE, 5 aprile 1954

**Avv. Walter LEVITUS**

Ref.: LD/C/54/11

ff. Capo Dipartimento del Lavoro

## Avviso N. 18

### RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ARTIGIANI BARBIERI

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale dipendente da artigiani barbieri non aderenti ad associazioni di categoria il seguente

#### L O D O

#### ARTICOLO UNICO

L'efficacia del lodo pubblicato con l'Avviso No. 18 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° aprile 1953, s'intende prorogata sino al 31 dicembre 1954.

Sarà ammessa una richiesta di revisione anteriore alla predetta scadenza, solamente nel caso in cui avesse a subire delle modificazioni il trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto

Trieste, 24 gennaio 1954.

Il Presidente :

F.to Walter LEVITUS

I Componenti :

„ Ermanno FRAGIACOMO

„ Giuseppe RODRIGUEZ

„ Renato CORSI

„ Ferruccio GRATTON

I Consulenti tecnici :

„ Egidio FURLAN

„ Ruggero TIRONI

Ratificato : 23 febbraio 1954

F.to : E. de PETRIS

Capo Dipartimento del Lavoro

TRIESTE, 5 aprile 1954.

Avv. Walter LEVITUS

Ref. : LD/C/54/12

ff. Capo Dipartimento del Lavoro

## Avviso N. 19

### RETRIBUZIONE MINIMA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI CANOTTAGGIO E DALLA SOCIETA' TRIESTINA DELLA VELA

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947 ha emesso nei riguardi del personale dipendente dalle Società di canottaggio e dalla Società Triestina della Vela, il seguente

#### L O D O

#### ARTICOLO 1

L'efficacia del lodo pubblicato con l'Avviso No. 48 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° agosto 1953, s'intende prorogata sino al 31 dicembre 1954, con la modificazione indicata nell'articolo che segue.

## ARTICOLO 2

A partire dal 1° febbraio 1954, la tabella dell'indennità di contingenza prevista dall'articolo 1 del lodo citato nell'articolo precedente s'intende sostituita da quella sotto riportata.

	Giorn.	Mens.
Custode e carpentiere .....	L. 460	L. 11.960
Primo marinaio .....	L. 460	L. 11.960
Secondo marinaio .....	L. 445	L. 11.596
Aiuto costode e carpentiere .....	L. 437	L. 11.362
Aiuto marinaio e uomo di fatica .....	L. 429	L. 11.154

## ARTICOLO 3

Sarà considerata legittima una richiesta di revisione del presente lodo, in data anteriore a quella prevista dall'articolo 1, solamente nel caso di modificazione del trattamento economico concernente analoghe categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto

Trieste, 26 gennaio 1954.

*Il Presidente :*

F.to Walter LEVITUS

*I Componenti :*

„ Leo BATTINO

„ Silvio DOLLINAR

„ Renato CORSI

„ Guido BORZAGHINI

*I Consulenti tecnici :*

„ Nicolò PASE

„ Giovanni POLI

Ratificato : 23 febbraio 1954

F.to: E. de PETRIS

Capo Dipartimento del Lavoro

TRIESTE, 5 aprile 1954.

Avv. Walter LEVITUS

ff. Capo Dipartimento del Lavoro

Ref.: LD/C/54/13

# INDICE

## Ordine

	Pag.
No. 33 Tariffa delle spese di perizia di cui all'articolo 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali .....	115
No. 34 Modificazioni all'articolo 14 del D. L. 3 giugno 1943, No. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio .....	116
No. 35 Rinnovazione e istituzione di concessioni in materia di temporanea importazione .....	117
No. 36 Imposta di negoziazione e sul capitale delle società estere — Modifica all'Ordine No. 21/1945 .....	121

## Ordine amministrativo

No. 15 Autorizzazione all' O.N.M.I. ad acquistare un'area fabbricabile sita in Trieste, Valmaura, per la costruzione della „Casa della madre e del bambino“ ..	122
No. 16 Modifica alla Sezione speciale per l'imposta generale sull'entrata della Commissione di Zona per le imposte .....	122
No. 17 Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità .....	123
No. 18 Nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione dell' Ente per il Turismo di Trieste .....	123

## Avviso

No. 14 Retribuzione minima per il personale dipendente da aziende industriali grafiche .....	125
No. 15 Retribuzione minima per portinai dipendenti da proprietari di stabili .....	126
No. 16 Retribuzione minima per il personale dipendente da aziende industriali di vini e liquori .....	127
No. 17 Retribuzione minima per il personale dipendente da ambulatori medici, studi di patologia, di radiologia, di ginnastica medica, di odontoiatria e da istituti ortopedici .....	128
No. 18 Retribuzione minima per il personale dipendente da artigiani barbieri .....	131
No. 19 Retribuzione minima del personale dipendente dalle Società di canottaggio e dalla Società Triestina della Vela .....	131